

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1123)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **CAPALOZZA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1960

Interpretazione autentica della legge 6 marzo 1950, n. 104, sulla applicazione ai dipendenti dello Stato delle disposizioni concernenti il loro trattamento in conseguenza di infermità, lesioni o morte per servizio

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto luogotenenziale 21 ottobre 1915, n. 1558, stabiliva che « con le disposizioni contenute nel testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, delle leggi sulle pensioni e con le norme successivamente emanate in materia di pensioni privilegiate, si intende completamente regolato qualsiasi diritto dell'impiegato civile o militare che, nell'esercizio o in occasione delle sue funzioni, abbia riportato ferite o contratto infermità che lo rendano inabile ad ulteriore servizio e quelli degli aventi diritto in caso di morte dell'impiegato in servizio o in conseguenza del servizio stesso, qualunque sia stata la causa dell'infortunio ».

L'articolo 1 del regio decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 313, convertito nella legge 28 maggio 1936 n. 1126, stabiliva, a sua volta: « L'inabilità di ogni grado e durata e la morte, da qualunque causa prodotte, in servizio o in occasione del servizio, dei dipendenti civili e militari di qualsiasi amministrazione

dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, danno luogo, nei confronti dello Stato, unicamente al trattamento previsto, a favore dei medesimi o degli altri aventi diritto, dalle norme che regolano il rapporto di servizio o la quiescenza. È esclusa ogni azione di danni da parte di chiunque altro ».

Com'è noto, queste disposizioni sono state abrogate con l'articolo unico della legge 6 marzo 1950, n. 104. Fu rilevato, durante i lavori preparatori di detta legge — proposta dai senatori Gavina e Bibolotti — che le norme delle quali si chiedeva l'abrogazione erano addirittura inique, perchè creavano una ingiusta e pericolosa sperequazione tra i privati e i dipendenti dello Stato, negando a costoro e ai loro aventi causa il diritto, riconosciuto ai primi, di chiedere il risarcimento dei danni derivati da inabilità o morte in servizio, prodotte da evento colposo, e ad essi riservando il solo trattamento pensionistico.

Non avendo, peraltro, la stessa legge abrogativa nulla stabilito circa la sua retroattività, sorse questione, assai dibattuta, sia in dottrina che in giurisprudenza, se essa dovesse applicarsi o meno anche ai fatti verificatisi allorchè erano in vigore le disposizioni abrogate.

Il conflitto è stato risolto in senso negativo dalla Corte Suprema che, in diverse decisioni, ha ritenuto che, nel silenzio del legislatore, essa non è applicabile ai rapporti giuridici nati sotto l'impero della legge anteriore.

Il disegno di legge che il sottoscritto ha l'onore di presentare, mira a « completare » l'atto di giustizia compiuto dal Parlamento mercè l'approvazione della legge surripetuta, poichè propone che la stessa debba applicarsi anche ai fatti verificatisi ed ai rapporti giuridici sorti quand'erano in vigore le disposizioni legislative abrogate, le quali — è appena il caso di rilevarlo — ferivano

anche il principio costituzionale della eguaglianza dei cittadini tutti davanti alla legge (articolo 3 della Costituzione), annullavano, praticamente, l'altro principio costituzionale che « tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi » (articolo 24) e, infine, erano in netto contrasto con l'altro precetto contenuto nell'articolo 28 della stessa Costituzione che stabilisce: « I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti » ed aggiunge: « In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato ed agli Enti pubblici ».

Naturalmente, la proposta retroattività è subordinata alla condizione che sui fatti e sui rapporti giuridici che ne sono l'oggetto non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La legge 6 marzo 1950, n. 104, contenente l'abrogazione delle disposizioni del regio decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 313, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1126, e di quelle del decreto luogotenenziale 21 ottobre 1915, n. 1558, si applica anche ai fatti verificatisi ed ai rapporti giuridici sorti sotto l'impero delle disposizioni succitate purchè non sia, in ordine ad essi, intervenuta sentenza passata in giudicato.